



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Roma, 17 aprile 2020
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento della P.S.
Ministero dell'Interno
Roma

Prot: 363/VA/2020

Oggetto. Applicazione art.63 del Decreto Legge 17 del 18 marzo 2020. Premio 100 euro.

Egregio Direttore,

l'articolo 63 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 enuclea che ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

La norma continua con aspetti di natura procedurale. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Anche l'Agenzia delle Entrate afferma che il dipendente deve aver svolto, nel mese di marzo 2020, l'attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese.

Sulla base della lettura della norma, ci giungono notizie da parte dei colleghi che, in molte articolazioni territoriali, si stanno orientando nel comunicare la determinazione del premio solo per chi è presente presso la sede di lavoro. Segnalazioni in base al rapporto tra le giornate lavorabili nel mese di marzo e i giorni effettivamente lavorati.

Indubbiamente l'articolo 63 del Decreto Legge 18/2020 fa riferimento al concetto di sede di lavoro. Ma è anche vero che le nostre norme analizzano, in via generale, che il luogo dell'adempimento delle obbligazioni è determinato nel contratto o, in mancanza, dagli usi o tenendo conto della natura della prestazione o di altre circostanze.

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - telefono 06 4455213 - telefax 06 4469841 C.F. 97014000588

www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

In modo coerente, quindi, la determinazione del luogo nel diritto del lavoro avviene in via convenzionale e rientra fra le modalità della prestazione lavorativa. Fatte queste premesse, va detto che il luogo di lavoro compare nella stessa definizione di lavoratore subordinato: difatti l'art. 2094 c.c. precisa che è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga «a collaborare nell'impresa». Pertanto, tralasciando di specificare che cosa si debba intendere per impresa, è chiaro che l'elemento dell'«inserzione» fa parte integrante della definizione stessa di lavoro subordinato. I luoghi di lavoro, pertanto, possono essere i più disparati, ma occorre che il lavoratore preli il suo servizio in un determinato posto che gli viene indicato, generalmente, dal datore di lavoro.

Costituisce quindi, secondo noi, attività di servizio sia quella prestata dal personale in una diversa sede ove inviato in missione oppure aggregato sia l'attività in cui non è stato portato a termine il completo orario di servizio.

Lo stesso concetto è da estendersi ai dipendenti che svolgono il proprio servizio in modalità alternata, sia settimanale sia giornaliera. Anche il giorno libero deve essere, secondo noi, valutato come presenza.

Di contro, sono considerabili come giornate di assenza solo le giornate in cui il dipendente non è presente in servizio per motivi previsti dalla normativa vigente.

Per il personale in turno continuo, in analogia a quanto già avviene per il riconoscimento delle giornate utili alla corresponsione del FESI, sono considerabili giornate di presenza tutte le giornate del turno.

Il calcolo, pertanto, dovrebbe far riferimento solo a due valori: il numero dei giorni lavorabili nel mese e il numero dei giorni effettivi lavorati nel mese.

Ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante, può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo.

In altre parole, individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Il bonus erogabile al lavoratore è dato dall'importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

Si chiede l'attribuzione del suddetto «premio» a tutti i dipendenti secondo la normativa vigente e, soprattutto, la celerità delle comunicazioni contabili.

In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Vincenzo Annunziata